

GEN. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 142 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 17 OTTOBRE 2005.**

**OGGETTO: TRIBUNALE DI TRANI – UFFICIO DEL G.I.P. - AVVISO ALL'IMPUTATO
E ALLA PERSONA OFFESA (COMUNE DI MOLFETTA ED AA.) DI
FISSAZIONE DI UDIENZA PRELIMINARE IN RELAZIONE AL
PROCEDIMENTO N. 2912/03 – COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **18 ottobre 2005** al **02 novembre 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura "OMISSIS", ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

In data 27 giugno 2005, con protocollo n. 29936, è stato notificato "Avviso all'imputato e alla persona offesa di fissazione di udienza preliminare" – Tribunale di Trani Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - in relazione al procedimento penale n. 2912/03 R.G. G.I.P. nei confronti di D.A., G.C. e S.V., per i reati di cui alla richiesta di rinvio a giudizio (ex artt. 416-417 c.p.p.) depositata dal Pubblico Ministero in data 25.05.2005, notificata contestualmente al predetto avviso;

Con il suddetto atto, si avvisano gli imputati, nonché le n.6 persone offese, fra cui il Comune di Molfetta che, con decreto in data 14.06.2005, il GIP ha fissato per il giorno **24.10.2005**, l'udienza preliminare in relazione alla richiesta di rinvio a giudizio del PM;

Ritenuto di esercitare i diritti di parte offesa dal reato e di costituirsi parte civile nel procedimento penale n.2912/03 R.G. G.I.P. - Tribunale di Trani –Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari nei confronti di D.A., G.C. e S.V., stante il grave e rilevante pregiudizio della onorabilità e dell'immagine della Città, il danno economico-sociale derivante dalle azioni di cui alle imputazioni indicate;

Ritenuto, a tal fine, di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente agli Avv.ti Pasquale Minervini e Tommaso Poli che assistono la P.A. in tutti i risvolti giudiziari che vedono coinvolti gli odierni imputati;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per quanto in narrativa, di costituire il Comune di Molfetta quale parte civile nel procedimento penale n.2912/03 R.G. G.I.P. – Tribunale di Trani – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari - nei confronti di DA., G.C. e S.V., meglio specificato in premessa, a mezzo degli Avv.ti Pasquale Minervini, con studio in Molfetta, alla Via Cap. Magrone n. 71, e Tommaso Poli, con studio in Molfetta, alla Via Massimo d'Azeglio n. 35,.
- 2) Di esperire, per il tramite dei medesimi difensori, azione civile, anche in via autonoma, al fine di ottenere il risarcimento dei danni ingiusti, patiti e patienti dal Comune di Molfetta, come Ente esponenziale della collettività, anche non derivanti da illeciti penali.
- 3) Di dare atto che con successiva determinazione dirigenziale verrà disposta la liquidazione di acconto per spese e competenze in favore dei professionisti incaricati.
- 4) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui gli avvocati incaricati rappresentino la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 5) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 6) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 7) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.
- 8) Di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel testo di cui sopra, in ottemperanza alle disposizioni della privacy e sul trattamento dei dati personali “sensibili” di cui al D.Lvo 30.06.2003 n. 196.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
